

Oggetto: Gara a procedura aperta per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle Amministrazioni Pubbliche (edizione 5), in 6 Lotti.

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it

1) Domanda

Disciplinare di Gara Art 3.5.2 “Offerta Tecnica” / All.ti 2 e 3

Si chiede conferma del fatto che gli All. 2 e 3, da firmare elettronicamente in forma digitale al fine di poterli correttamente sottoporre a Sistema, non debbano essere sottoscritti ex Artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00. Ciò viene chiesto in quanto, nei modelli di cui ai predetti allegati, non è presente autoammonizione di cui al richiamato D.P.R. (né nel testo dell’articolo 3.5.2 del Disciplinare si prevede che la sottoscrizione debba essere fatta nelle forme proprie di una dichiarazione sostitutiva)

Risposta

Si conferma che le dichiarazioni di cui agli Allegati 2 e 3 del Disciplinare di gara, da immettere a Sistema nel rispetto delle prescrizioni di cui ai paragrafi 3.5.2 e 3.5.3 del Disciplinare medesimo, non vanno rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

2) Domanda

Disciplinare di Gara. Art 3.5.3 “Offerta Economica” Lettera B ultimo periodo

La richiamata norma prevede che nella “Dichiarazione integrativa dell’Offerta economica” M debbano indicare “i costi relativi alla sicurezza propri dell’attività” svolta dal concorrente partecipante.

Invero, il Bando di gara, sub VI. 3, n.15 opportunamente stabilisce l’esatto contrario poiché esso si esprime nel senso che “tenuto conto della natura della fornitura/servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza (in quanto pari a zero)...”.

Si chiede di avere conferma circa il fatto che nell’All. 3, pur essendovi la previsione di una dichiarazione che sembra riferirsi all’ indicazione di un costo avente tale natura, dovrà essere indicato un importo pari a “zero”.

Risposta

Nella dichiarazione di cui all’Allegato 3 del Disciplinare di gara, il concorrente dovrà indicare i costi relativi alla sicurezza propri dell’attività da lui svolta, come prescritto dall’art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, che dovranno essere congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi/forniture. Si precisa, altresì, fermo quanto sopra, che i costi della sicurezza di cui al punto VI.3.15 del Bando di gara hanno differente natura: trattasi infatti dei costi delle misure adottate dal committente per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Nella presente gara, in ragione della natura della fornitura/servizio dell’appalto, l’indicazione di tali costi e, più in generale, la predisposizione del DUVRI contenente le predette misure, non è necessaria, come previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

S’invita pertanto il concorrente a compilare l’Allegato 3 del Disciplinare di gara in tutti i suoi campi, compresa quindi l’indicazione dei costi della sicurezza propri dell’attività da lui svolta.

3) Domanda

Disciplinare di Gara Art 6.1 “Adempimenti per la stipula” lett. o)

Si segnala il riferimento ad una dichiarazione almeno parzialmente non applicabile all’oggetto della gara né all’attività svolta dalle imprese generalmente ammesse a partecipanti in quanto riferentesi all’attestazione SOA.

Si chiede di conoscere quale sarà l’esatta formulazione della dichiarazione di cui alla citata norma del Disciplinare.

Risposta

Si conferma che, in sede di documentazione per la stipula, verrà richiesto al concorrente aggiudicatario di produrre la dichiarazione di cui alla lettera o) del paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara ovvero “che all’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico”.

Si rammenta al riguardo, che la causa di esclusione prevista dall’art. 38, comma 1, lettera m bis) del D.Lgs. n. 163/2006 (sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico) opera anche nelle procedure di affidamento degli appalti di forniture e servizi.

4) Domanda

Capitolato Tecnico Art.1.1 “Definizioni, n. 4, Art. 4, c.2., 7° trattino

Si segnala che la definizione data al nr. 4 (“Commissione/Sconto incondizionato”) coincide (salvo che per un diverso riferimento soggettivo, nell’un caso gli “Esercenti” e nell’altro l’Amministrazione Contraente”) con quella di cui al successivo nr. 19 (“Sconto offerto alle P.A.”). Ovviamente ciò non può essere poiché, nel primo caso, è l’Esercente a riconoscere al Fornitore una commissione/Sconto incondizionato e non viceversa (ché altrimenti essa esprimerebbe un valore economico aggiuntivo al valore nominale del Buono Pasto e sarebbe in insanabile contrasto con le modalità di espressione dell’ offerta economica, dovendosi con essa indicare un ribasso su quel medesimo valore nominale).

Ne consegue che per la stessa motivazione non appare corretto quanto previsto all’Art. 4, C 7° trattino del Capitolato Tecnico.

Risposta

Si conferma quanto indicato nella documentazione e cioè che:

- 1. la “Commissione/Sconto incondizionato” di cui al punto 4) del paragrafo 1.1 del Capitolato tecnico si riferisce allo “sconto massimo sul valore nominale del buono pasto” relativo al rapporto contrattuale fra il Fornitore (rif. punto 10 del par. 1.1 del Capitolato tecnico) e l’Esercente convenzionato (rif. punto 8 e 9 del paragrafo 1.1); l’indicazione di tale commissione è altresì riportata nell’Addendum al contratto di convenzionamento, nonché sul fronte del buono pasto (rif. par. 4, 7° trattino del Capitolato Tecnico). Tale Commissione è peraltro oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio tecnico (rif. 5.1.1 criterio 2 del Disciplinare di gara: “Impegno ad applicare [...] una commissione non superiore a quella dichiarata in offerta - rif. cap. 6 del Capitolato”);**
- 2. lo “Sconto offerto alle P.A.” di cui al punto 19) del paragrafo 1.1 del Capitolato tecnico si riferisce allo sconto sul valore nominale del buono pasto relativo al rapporto contrattuale fra il Fornitore e l’Amministrazione contraente (rif. punto 1 del par. 1.1 del Capitolato tecnico). Tale sconto è peraltro oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio economico (rif. par. 5.1.2 del Disciplinare di gara).**

5) Domanda

Capitolato Tecnico, Art. 4 “Caratteristiche dei Buoni Pasto”, c.10

Si segnala che tale norma capitolare impone di annullare i Buoni Pasto “tagliando l’angolo in alto a sinistra del Buono stesso”.

Si rappresenta che la più parte (se non la totalità) delle aziende del settore prevede l’apposizione di un’ indicazione grafica (triangolo colorato per il taglio in segno di annullamento e troncatura del Buono Pasto) posta sempre in alto a destra.

Si chiede di avere conferma che, in caso di aggiudicazione, sarà riconosciuta la possibilità di conservare tale impostazione senza stravolgere le consolidate abitudini dei Committenti nell’ambito delle ben note procedure di annullamento dei Buoni Pasto sin qui sempre comunicate dagli operatori del settore, ivi inclusi, ovviamente, la scrivente società.

Risposta

Si conferma che, in caso di aggiudicazione, sarà riconosciuta la possibilità di conservare l’impostazione grafica del buono pasto relativamente al punto in cui annullare il buono.

6) Domanda

Capitolato Tecnico, Art. 9 “Monitoraggio fornitura da parte di Consip S.p.a.”, c.8, nr.1 e Art 9.1 sub “Requisiti dell’Addendum al contratto di convenzionamento”

Si segnala che le richiamate norme capitolari prevedono nuovamente (come già nella precedente edizione della gara) che a corredo dell’Addendum dovrà essere allegato lo “scontrino fiscale/ricevuta fiscale” emessi dall’Esercizio.

Sul tema ci consta si sia avuta una decisione della Giustizia Amministrativa di segno diverso ed in forza della quale la natura “fiscale” del documento dovrebbe essere stata ritenuta del tutto irrilevante.

Si chiede allora conferma circa la possibilità che l’Addendum sia corredato anche da Scontrini non fiscali ovvero, in caso contrario, di poter conoscere gli elementi sui quali giuridicamente sia stata basata la decisione di Consip di reintrodurre questa previsione nella lex specialis della gara.

Risposta

Si conferma che l’Addendum non potrà essere corredato da scontrini non fiscali coerentemente con le prescrizioni del Capitolato Tecnico che consentono l’allegazione esclusivamente di uno dei seguenti documenti: gli scontrini fiscali, le ricevute fiscali, le fatture attive o passive o la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’esercente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 secondo il modello predisposto da Consip.

7) Domanda

Capitolato Tecnico. Art. 9.1 sub “Requisiti dell’Addendum al contratto di convenzionamento” Pag. 48 lett.a

Si segnala che la possibilità di presentare come “elementi di prova dell’esistenza dell’esercizio” anche “fatture emesse da terzi per acquisti di servizi/prodotti da parte dell’esercente” [...] è [...] tutt’altro che idonea a costituire un “elemento di prova” [...]. Ove Consip non intenda rimuovere questa norma del capitolato si chiede almeno che sia previsto che il terzo, emittitore della fattura a carico dell’esercente la cui esistenza non sia stata altrimenti provata, debba produrre le copie delle fatture in parola confermando con una Dichiarazione sostitutiva resa a Consip [...], che le stesse siano state spedite agli esercenti destinatari delle medesime e che queste non siano state stornate per il loro intero ammontare [...]. Ove tale norma non venga rimossa, si chiede di conoscere come Consip e per essa la Commissione giudicatrice incaricata delle verifiche, effettuerà le stesse in ordine alla veridicità delle vendite che le fatture intenderebbero provare e s’invita Consip, quantomeno, a voler prefissare una percentuale massima di esercizi pubblici, tra quelli complessivamente offerti dal concorrente [...].

Risposta

Si conferma la possibilità di presentare come “elementi di prova dell’esistenza dell’esercizio” anche “fatture emesse da terzi per acquisti di servizi/prodotti da parte dell’esercente”.

E’ opportuno ribadire che per previsione del Capitolato Tecnico, la presentazione delle fatture emesse da terzi per acquisti di servizi/prodotti da parte dell’esercente costituisce un’alternativa alla presentazione dello scontrino fiscale o della fattura emessa dall’esercente al fine di provare l’esistenza dell’esercizio.

La presentazione di tali fatture, tuttavia, non esaurisce l’attività di verifica dell’esistenza dell’esercente e dell’accordo dello stesso a procedere con il convenzionamento. L’aggiudicatario provvisorio dovrà, infatti, avvalersi di un Addendum al contratto di convenzionamento, firmato dal legale rappresentante della società di emissione (o da un suo rappresentante) e sottoscritto “per accettazione” dal titolare (o da un suo rappresentante) di ciascuno degli esercizi. Le fatture emesse da terzi per acquisti di servizi/prodotti da parte dell’esercente costituiscono parte integrante di tale Addendum.

Si segnala, altresì, che Consip eseguirà tutti i previsti controlli sulla documentazione presentata, procedendo, se del caso, ad effettuare qualsivoglia ulteriore verifica ai fini della constatazione della veridicità di quanto presentato da ciascun concorrente.

8) Domanda

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 38 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. inserita all'interno del modulo in ordine ai Requisiti generali da accludere tra gli allegati durante la fase di presentazione dell'offerta, da rendere per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza compresi quelli cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, con la presente, la scrivente chiede di chiarire i seguenti punti:

1) è sufficiente produrre unicamente il sopra citato modulo a firma del solo soggetto firmatario della documentazione di gara o è necessario produrre per ogni soggetto contemplato all'art. 38 comma 1 lettera b) e c), ulteriori singole dichiarazioni a firma dei medesimi?

2) qualora si rendesse necessario attestare in fase probatoria l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lettera c), stante l'impossibilità di recuperare tale documento sottoscritto digitalmente causa irreperibilità di un proprio soggetto cessato dalla carica (non facente più parte del Gruppo societario), cosa sarà necessario produrre a comprova di tale requisito?

Risposta

La non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 va attestata dal concorrente immettendo a Sistema le dichiarazioni di cui ai paragrafi 3.5.1.2 e 3.5.1.3 del Capitolato d’Oneri da rendersi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e da sottoscrivere con firma elettronica digitale dal legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma), il tutto come meglio descritto e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai predetti paragrafi.

In particolare, attraverso la “dichiarazione in ordine ai requisiti di ordine generale” di cui al paragrafo 3.5.1.2 (dal Sistema definita come “Scheda di rilevazione requisiti”), il soggetto predetto dichiara, tra l’altro, che l’Impresa non si trova nelle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006.

Al fine di consentire a Consip di valutare la moralità professionale del concorrente ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, nella medesima dichiarazione, a pena di esclusione dalla procedura, dovranno essere indicati, ove sussistenti, tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal giudice dell’esecuzione, nonché di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza.

E', pertanto, sufficiente, in sede di partecipazione alla gara, la sola dichiarazione del legale rappresentante (o di persona munita di comprovati poteri di firma) e non è richiesta la produzione di dichiarazioni ulteriori sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte di ogni soggetto contemplato all'art. 38 comma 1 lettere b) e c).

9) Domanda

In riferimento ai paragrafi 3.5.2 e 5.1.1 del disciplinare di gara si richiedono chiarimenti in merito alla possibilità per esercizi non convenzionati con la società emittente di accettare buoni pasto e di accedere alle condizioni di rimborso previste dall'offerta presentata nell'ambito della gara BP5.

Risposta

Dalla lettura del Capitolato tecnico e del Disciplinare di gara, si evince che la percentuale massima di commissione ed i termini di pagamento offerti in gara si applicano a tutti i buoni ammessi al rimborso (rif. paragrafi 3.5.2 lettera b) e 5.1.1 del Disciplinare di gara). L'ammissione al rimborso di detti buoni prevede come atto principe la sottoscrizione di un contratto di convenzionamento e del relativo Addendum al contratto di convenzionamento. Pertanto, qualora un esercizio non convenzionato (sprovvisto quindi del contratto di convenzionamento e del relativo Addendum) accetti buoni pasto Consip, se il Fornitore li ammette al rimborso dovrà preventivamente fargli sottoscrivere un contratto di convenzionamento e il relativo Addendum, applicandogli in ogni caso le condizioni Consip (rif. paragrafo 6, lettera f) del Capitolato tecnico). Qualora poi detto esercizio, nelle condizioni testé rappresentate (buoni ammessi al rimborso alle condizioni Consip e sottoscrizione del contratto di convenzionamento e del relativo Addendum), venga utilizzato abitualmente (più di una volta) dagli utenti finali, il Fornitore dovrà provvedere ad inserirlo negli elenchi degli esercizi convenzionati (rif. paragrafo 6, lettera i) del Capitolato tecnico), inviando l'elenco aggiornato a Consip, secondo quanto previsto al paragrafo 5.1.5, lettera e) del Capitolato Tecnico e alle Unità approvvigionanti secondo quanto previsto al paragrafo 5.1.2, ultimo trattino del Capitolato Tecnico. Per completezza, si rappresenta che, secondo quanto previsto al paragrafo 6, lettera g) del Capitolato tecnico il Fornitore s'impegna ad esibire a Consip, su richiesta, il contratto di convenzionamento/Addendum, relativo a ciascuno degli Esercizi riportati negli elenchi.

10) Domanda

In riferimento al paragrafo 6 lett. i) del capitolato tecnico, nonché ai paragrafi 5.1.1 e 5.1.5 dello stesso, si richiede un chiarimento in merito all'obbligo di inserire nell'elenco degli esercizi convenzionati quelli abitualmente utilizzati dagli utenti finali, anche in assenza di richiesta scritta e in assenza di convenzione. Quanto affermato infatti appare in contrasto con il dettato dei paragrafi 5.1.1 e 5.1.5 lì dove si precisa che "successivamente all'attivazione delle convenzioni il fornitore sarà tenuto ad inviare l'elenco relativo agli esercizi convenzionati nel lotto" ed ancora a pag. 33 del capitolato tecnico si precisa che la P.A. potrà richiedere il convenzionamento di esercizi aggiuntivi ma le preferenze eventualmente indicate sull'apposito modulo non saranno vincolanti per il fornitore. Quindi, se il buono pasto Consip 5 viene ricevuto da un esercizio non convenzionato la società emittente è tenuta a convenzionarlo? È tenuta ad inserirlo nelle liste?

E ancora: cosa si intende con il termine "abitualmente"?

Risposta

Si veda risposta alla domanda n. 9

11) Domanda

Con riferimento al paragrafo 5.3.2 del disciplinare di gara si chiede di conoscere se gli elementi di valutazione contenuti nel business plan indicato a pagina 38 siano già noti ed in tal caso si chiede di esserne messi a conoscenza preventivamente. Ed inoltre cosa si intende con l'espressione "razionali" nella frase "fornire i razionali a giustificazione dei valori"?

Risposta

Come meglio precisato nel paragrafo 5.3.2 del disciplinare di gara, la Commissione, contestualmente alla richiesta di presentazione delle giustificazioni relative alle offerte anormalmente basse, fornirà a ciascun concorrente uno schema di riferimento (cd. business plan), integrabile e modificabile secondo necessità.

Per "razionali" s'intendono tutti quegli elementi necessari a dimostrare la concreta documentabilità ed attendibilità della previsione statistica e/o probabilistica delle voci di costo e di ricavo riportate nel conto economico in sede di giustificazioni dalla concorrente.

Di seguito alcuni esempi di razionali: precedenti esperienze di contratti per erogazione di buoni pasto, ricerche di mercato, il valore di una prassi, una obiettiva tendenza del mercato.

12) Domanda

Dovranno essere inseriti gli oneri della sicurezza nell'offerta economica? (riferimenti Disciplinare di gara 1.1 e Capitolato Tecnico 3.5.3 lettera b)

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n. 2

13) Domanda

In riferimento all'addendum lo stesso dovrà essere necessariamente sottoscritto dal rappresentante della società emittente incaricato di raccogliere le firme degli esercenti convenzionati anche in presenza della firma del legale rappresentante? L'Addendum può essere sottoscritto solo dal rappresentante incaricato di raccogliere la firma?

Risposta

No, al primo quesito. Sì, al secondo quesito.

Infatti, il paragrafo 9.1 del Capitolato tecnico, secondo capoverso, dispone che: "L'Addendum dovrà essere firmato dal legale rappresentante della società di emissione (o da un suo rappresentante) e sottoscritto "per accettazione" dal titolare (o da un suo rappresentante) di ciascuno degli esercizi presenti nell'elenco degli esercizi..".

Si fa presente altresì che:

- **le firme devono essere sempre in originale stante l'obbligo di presentare l'Addendum al contratto di convenzionamento in originale (cfr.paragrafo 9.1 del Capitolato tecnico, nella sezione "Requisiti dell'Addendum al contratto di convenzionamento").**
- **sarà possibile per la società di emissione inserire nella sezione dedicata alle firme per la società di emissione una firma prestampata per il legale rappresentante, in questo caso è indispensabile anche la firma in originale del suo rappresentante (cfr. paragrafo 9.1 del Capitolato tecnico, nella sezione "Requisiti dell'Addendum al contratto di convenzionamento" al quinto bullet point)**
- **in ordine alle verifiche ispettive, anche in relazione alla documentazione presentata o resa disponibile (incluso l'Addendum), nei confronti di Consip, il Fornitore è l'unico soggetto responsabile per qualsiasi inadempienza o mancato rispetto degli obblighi previsti (cfr. paragrafo 9 del capitolato tecnico, ultimo capoverso della sezione "Le verifiche ispettive si effettueranno in tempi diversi...").**

14) Domanda

Per il termine di scadenza del buono pasto deve essere preso in considerazione quanto specificatamente indicato a pag 26 del Capitolato ovvero i buoni pasto emessi fino al 31/08/2010 avranno scadenza al 31/12/2010 e quelli emessi dal 01/09/2010 avranno scadenza al 31/12/2011?

Risposta

Si.

Il paragrafo 4 del Capitolato tecnico, a pag. 26, stabilisce: “Con riferimento alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che il Fornitore dovrà emettere buoni pasto con “nuova scadenza” a partire dal 1 settembre di ogni anno (es. tutti buoni emessi fino al 31 agosto 2010 avranno scadenza 31 dicembre 2010, mentre tutti i buoni emessi a partire dal 1 settembre 2010 avranno scadenza 31 dicembre 2011).

15) Domanda

Relativamente a quanto indicato a pagina 29 del Capitolato Tecnico, chiediamo quale aggiornamento Istat dovrà essere preso in considerazione al fine di individuare i comuni al disopra dei 5000 abitanti?

Risposta

Per agevolare la consultazione dell'elenco ISTAT dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, si è provveduto a renderlo disponibile sui siti www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata alla gara in oggetto.

16) Domanda

In riferimento alla compilazione dell'addendum si chiede di precisare quali sono gli elementi che consentiranno di identificare gli esercizi in modo inequivocabile? Verranno stabiliti dei campi obbligatori? Inoltre i dati dell'esercizio riportati sull'addendum saranno i medesimi presenti nella tabella A?

Risposta

Si rinvia alla risposta alla domanda 21.

17) Domanda

L'inserimento della data di sottoscrizione non è un elemento di validità dell'addendum ?

Risposta

Nell'Addendum relativo alla gara in oggetto non sarà presente il campo data.

18) Domanda

A pag 47 del Capitolato Tecnico viene richiesto di non coprire al momento dell'apposizione dello scontrino/ricevuta fiscale sull'addendum la ragione sociale il numero di emissione e la data. Ricordiamo che non sempre sullo scontrino viene riportata l'esatta e completa denominazione ovvero ragione sociale quindi, in tale ipotesi, chiediamo se l'addendum sarà ritenuto valido?

A tal riguardo chiediamo di chiarire qual'elemento deve essere presente sullo scontrino/ ricevuta fiscale affinché l'addendum venga ritenuto valido?

Risposta

La normativa in materia prescrive gli elementi necessari che devono essere presenti sullo scontrino fiscale/ricevuta fiscale.

19) Domanda

L'addendum riportante lo scontrino non fiscale sarà ritenuto valido?

Risposta

No. Si veda la risposta alla domanda n.6

20) Domanda

Il nominativo del titolare (o suo rappresentante) dell'esercizio e sia quello del rappresentante legale (o suo rappresentante) della società di emissione devono essere riportati per esteso oltre ad essere firmati?

Risposta

Si.

Il paragrafo 9.1 del Capitolato tecnico, nella sezione "Requisiti dell'Addendum al contratto di convenzionamento" al quinto bullet recita: "riportare per esteso in modo leggibile il nominativo del Firmatario ed essere firmati dal legale rappresentante della società di emissione (o da un suo rappresentante) oltre che dal titolare dell'esercizio (o da un suo rappresentante)..."

21) Domanda

Ai fini della concordanza tra i dati presenti nell'addendum, nei dati probatori e nell'elenco, quali sono gli elementi che consentiranno di identificare in modo inequivocabile che si tratti dello stesso esercizio?

Risposta

Come indicato al par. 9 del Capitolato Tecnico, l'Addendum al contratto di convenzionamento avrà la funzione di accertare l'esistenza e l'ubicazione dell'esercizio (attraverso la presentazione di scontrino fiscale/ricevuta fiscale o in loro mancanza di una fattura relativa all'esercizio o la dichiarazione sostitutiva attestante l'esistenza, l'ubicazione dell'esercizio commerciale e la relativa partita IVA) nonché la volontà dell'esercente, espressa attraverso la firma dell'Addendum stesso, di accettare i buoni pasto relativi al presente appalto. Al successivo par. 9.1 si chiarisce inoltre che gli Addenda dovranno "permettere l'identificazione dell'esercizio in modo inequivocabile". Pertanto, nell'Addendum, dovranno essere compilati tutti i campi obbligatori relativi alle informazioni richieste.

Del pari, in base ai documenti citati (scontrino fiscale/ricevuta fiscale, fatture, dichiarazione dell'esercente) dovrà essere possibile accertare l'esistenza e l'ubicazione dell'esercizio. In altri termini, gli elementi che consentiranno di identificare in modo inequivocabile l'esercizio sono quelli riferiti all'esercizio stesso nell'ubicazione destinata all'attività di vendita come risultanti dall'Elenco (Tabella A) e nell'Addendum.

22) Domanda

In riferimento a quanto previsto a pagina 50 del capitolato tecnico punto ii) osserva quanto segue: Se dal controllo documentale effettuato da consip si riscontra una non corrispondenza tra gli esercizi indicati nell'offerta e gli esercizi riportati nella tabella A, Consip deve chiedere di procedere all'integrazione. Quindi il fornitore ha almeno altri 5 gg per aggiungere gli esercizi che mancano e consegnare la tabella A corretta? Considerando che ai fini della validità dell'addendum non è richiesta la presenza della data è possibile presentare convenzioni anche successive al termine di 60 gg.?

Risposta

No, i richiamati 5 giorni non permettono l'integrazione dell'elenco in caso di mancato raggiungimento della numerosità di esercizi offerti in gara.

Il fornitore in fase di gara s'impegna a convenzionare un determinato numero di esercizi (rif. paragrafi 3.5.2 lett.b e 5.1.1 criterio 1 del Disciplinare di gara). L'elenco degli esercizi convenzionati (Tabella A) dovrà essere presentato entro e non oltre i termini previsti dal capitolato tecnico (rif. paragrafo 5.1.1 del Capitolato tecnico), nel numero indicato in offerta, pena l'esclusione dalla gara (paragrafo 5.7.1.2 del Disciplinare di gara).

Consip potrà richiedere al concorrente di completare e/o revisionare l'elenco degli esercizi prodotto esclusivamente a fronte di carenze di natura formale, connesse alla non corretta compilazione di uno o più campi della Tabella A (rif. Paragrafo 9.1.1 del Capitolato Tecnico).

23) Domanda

E' possibile, in luogo delle dichiarazioni di autenticità richieste ai punti 3.4 del Disciplinare di Gara (certificazione ISO) e 3.5.1.4 (contributo CIG), produrre una dichiarazione di copia conforme all'originale rilasciata da un pubblico ufficiale ai sensi del D.P.R. 445/2000?

Risposta

Si, è possibile.

24) Domanda

In riferimento alla stipula della convenzione ed alla richiesta di dichiarazione sostitutiva di cui al punto A, art. 6.1 (casellario giudiziale) del Disciplinare di Gara, si chiede se per i cittadini stranieri in vece di "certificato equipollente" si può produrre una dichiarazione come per i cittadini italiani.

Risposta

La possibilità di produrre per i cittadini stranieri, in sede di stipula della Convenzione, in luogo del certificato equipollente a quello del casellario giudiziale, una dichiarazione sostitutiva è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 3 del DPR 445/2000.

25) Domanda

In riferimento a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico "art 6.Ulteriori obblighi del Fornitore j) Punto 4 ... Per ogni fattura relativa al pagamento dei buoni pasto Consip agli esercenti dovrà darci evidenza ... della data del pagamento effettuato (copia del pagamento)" si richiede di specificare ulteriormente quale tipo di documentazione si deve produrre quale copia del pagamento.

Risposta

Quale copia del pagamento il Fornitore dovrà mettere a disposizione qualsiasi documento contabile atto a dimostrare il rispetto della percentuale massima di commissione e dei termini di pagamento verso gli Esercenti (es. contabile bancaria di addebito, estratto del conto corrente, disposizione di bonifico).

Il paragrafo 9.2.3 stabilisce "Il Fornitore dovrà mettere a disposizione....relativamente agli Esercizi nei quali vengono spesi Buoni pasto oggetto della Convenzione Consip:...la documentazione contabile necessaria a dimostrare il rispetto della percentuale massima di commissione e dei termini di pagamento verso gli Esercizi di cui ai punti precedenti (es: fatture emesse dagli Esercenti per richiedere il rimborso dei Buoni pasto, contabili bancarie di addebito)"

26) Domanda

In riferimento all'art. 4 dell'Allegato 5 Capitolato Tecnico ("*Caratteristiche dei Buoni Pasto*").

Posto che si richiede che "*I Buoni pasto, anche ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.C.M. del 18/11/2005 dovranno riportare le seguenti indicazioni: (...) – la numerazione progressiva non ripetibile. In particolare la code- line (comprendente anche i **codici di controllo** specifici da comunicare agli esercenti), dovrà permettere agli esercenti muniti di specifici lettori la corretta lettura dei buoni oggetto di codesto appalto, con riferimento al valore nominale, alla scadenza, alla Commissione ed ai termini di pagamento (qualora offerti in gara)" .*

Considerato che per "codici di controllo" si intendono comunemente quelle sequenze di numeri conoscibili solo dalla società di emissione dei buoni pasto, estrapolabili da ogni singolo buono pasto

tramite un algoritmo segreto, e che consentono alla società stessa di verificare l'autenticità del buono e dunque prevenirne indebite contraffazioni e utilizzi;
ritenuto dunque che rendere noti i codici di controllo permetterebbe a chiunque di risalire ai criteri di costruzione della code-line esponendo le società di emissioni di buoni pasto a gravi rischi di contraffazione dei buoni pasto e pregiudizi per la sicurezza dell'intero circuito;
considerato perciò che la conoscenza di questi codici di controllo deve rimanere patrimonio esclusivo dell'azienda e per nessun motivo deve essere divulgata all'esterno;
considerato altresì che è lo stesso D.P.C.M. 18/11/2005 richiamato dall'art. 4 dell'Allegato 5 Capitolato Tecnico che fa espressamente obbligo alle società di emissione di "adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto" (art. 5, comma 3);
ritenuto pertanto che i codici di controllo fanno parte delle predette misure antifalsificazione e che se resi noti frustrerebbero lo scopo cui la norma è preordinata;
tenuto conto inoltre che lo scopo dichiarato dall'ente appaltante è "*permettere agli esercenti muniti di specifici lettori la corretta lettura dei buoni oggetto di codesto appalto, con riferimento al valore nominale, alla scadenza, alla Commissione ed ai termini di pagamento (qualora offerti in gara)*" e che detto scopo è raggiunto rendendo eventualmente noto il c.d. "codice rete", vale a dire il codice univoco di identificazione dell'appalto anch'esso presente sulla code-line;
considerato dunque che presumibilmente la volontà dell'ente poteva essere eventualmente quella di richiedere il "codice rete" e non il "codice di controllo";
si chiede pertanto a codesto Spettabile ente di voler espungere dall'art. 4, ultimo trattino, dell'Allegato 5 Capitolato Tecnico il riferimento al "codice di controllo" o in alternativa, di voler rettificare il "codice di controllo" sostituendolo con "codice rete" o "codice univoco di identificazione dell'appalto" o comunque precisare che per "codice di controllo" si intende il codice rete o codice univoco di identificazione dell'appalto.

Risposta

Si precisa che il "codice di controllo" di cui al paragrafo 4 del Capitolato tecnico non è l'algoritmo segreto che consente alla società stessa di verificare l'autenticità del buono e dunque prevenirne indebite contraffazioni e utilizzi.

Il richiamato "codice di controllo" è il codice che permette la corretta lettura ottica dei buoni, con riferimento agli elementi specifici dell'appalto (valore nominale, scadenza, Commissione e termini di pagamento) e che, pertanto, facilita l'esercente nella corretta fatturazione dei buoni Consip (ed.5).

Resta inteso che è a discrezione della società di emissione comunicare o meno ulteriori informazioni relative ai codici presenti nella code-line.

27)Domanda

Possono partecipare alla gara due Imprese sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, a tutti i lotti in gara e sempre nella stessa forma e composizione, se delle due :

- a) L'impresa "A", singolarmente è in grado di soddisfare a tutti i requisiti minimi previsti dal bando e dal disciplinare;
- b) L'Impresa "B" singolarmente non è in grado di soddisfare ai requisiti di fatturato di cui alla capacità economica e finanziaria prevista dal bando di gara per poter partecipare a tutti i lotti ma solo ai lotti di minore rilevanza economica.

Risposta

Si, è possibile. Si rammenta, infatti, che come previsto al paragrafo 2.2 del Disciplinare, non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese ove queste siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione, con riferimento al lotto di importo superiore tra quelli per cui il R.T.I. presenta offerta, pena l'esclusione dalla gara del R.T.I. così composto.

Pertanto, ove un Raggruppamento Temporaneo composto da due Imprese intenda partecipare a tutti i lotti messi a gara, dovrà previamente verificarsi che il requisito economico di partecipazione con riferimento al lotto di importo superiore (lotto 3: 40 milioni di euro) non sia soddisfatto da entrambe le imprese raggruppande/raggruppate.

28) Domanda

In riferimento al punto 9.1, pag. 47, capoverso n. 5 del capitolato speciale di gara, rispetto alla firma dell'"addendum al contratto di convenzionamento", si chiedono chiarimenti su cosa si intenda per "rappresentante" del legale rappresentante. Si chiede inoltre un chiarimento sulla modalità di firma atteso che appare contraddittoria la possibilità di una firma alternativa tra legale rappresentante e un suo rappresentante, seguita dalla disposizione per cui "nella sezione dedicata alle firme per la società di emissione è possibile che vi sia una firma prestampata per il legale rappresentante ed una firma in originale per il suo rappresentante. In assenza di quest'ultima, anche se è presente la firma prestampata, la sezione dedicata alle società di emissione si considererà come non firmata". Si chiede di sapere dunque se le due firme siano alternative, se siano alternative solo se poste in originale, o se debbano essere in ogni caso congiunte".

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n.13. Inoltre relativamente alla definizione di “rappresentante” del legale rappresentante si rimanda al paragrafo 1.1. “Definizioni”, al punto 21):”*Rappresentante del titolare dell’esercizio: i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza ai sensi dell’art. 1387 c.c. e quelli indicati negli artt. 2203-2213 del c.c. (istitutori, procuratori, commessi agli affari e alle vendite)*”.

29) Domanda

In tema di modalità di fatturazione, si chiede di sapere se è consentito che gli esercizi convenzionati emettano, in luogo della fattura, una distinta di pagamento e deleghino il Fornitore ad emettere la fattura stessa per loro conto, sì da evitare eventuali ritardi ed errori nella fatturazione

Risposta

Si.

30) Domanda

In riferimento al punto 4, pag. 25, capoverso n.7 del capitolato speciale di gara, si chiede se per codice di controllo si debba intendere un chek digit atto a verificare le informazioni obbligatorie contenute in code-line.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n. 26

31) Domanda

In riferimento al punto 3.4, pag. 20, del disciplinare di gara si chiede se la busta contenente le fideiussioni, indipendentemente dal loro numero, deve contenere a sua volta tante distinte buste per ogni singolo documento, o le stesse possano essere inserite direttamente nel plico.

Risposta

In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare da inserire nella medesima busta nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 3.4 del Disciplinare; non è richiesto al concorrente di separare le singole cauzioni, attraverso il loro inserimento in ulteriori buste all'interno di quella sopra richiamata.

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione
Ing. Stefano Tremolanti
(Il Direttore)